



Città di Randazzo
(Provincia di Catania)

Prot. n. 1333/PM

data 17 DIC. 2014

VII° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINA N° 11 DEL 17 DIC. 2014

OGGETTO

Affidamento del servizio per il ripristino delle condizioni di sicurezza e di viabilità stradale mediante bonifica ambientale dell'area interessata da incidenti stradali. CIG Z0611DEA97

IL CAPO SETTORE

Premesso che il Comune

- come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare, dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario dell'infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di sicurezza e viabilità dell'area interessata da incidenti o da altri eventi comportanti la presenza sulla piattaforma stradale di liquidi inquinanti, residui solidi non biodegradabili e altri materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, dell'ambiente o della salute pubblica;
- ha altresì l'obbligo di garantire che gli interventi di bonifica ambientale post incidente siano effettuati nel pieno rispetto delle normative del Codice della Strada e del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152, Testo Unico in materia di "tutela ambientale"

Ritenuto che sia nell'interesse del Comune individuare e risolvere le problematiche relative a:

- a) gestione complessiva dei sinistri stradali, della sicurezza della circolazione e della tutela dell'ambiente, al fine di individuare la soluzione più efficiente, efficace e conveniente in relazione alle specifiche responsabilità attribuite dalla Legge all'Amministrazione territoriale proprietaria o incaricata della gestione e manutenzione (artt. 14 e 211 del Codice della Strada), in particolare, ripristino della sicurezza della viabilità con bonifica dell'area, tramite aspirazione dei liquidi inquinanti "sversati" (olio, carburante, liquido di raffreddamento, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili (vetri, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);
- b) recupero di materiale trasportato disperso a seguito di incidente o altro;
- c) trattamento di gravi sversamenti o dispersione di merci/materie pericolose/infettanti/tossiche comunque trasportate, richiedenti bonifica del territorio; situazioni tali da potersi definire "incidenti rilevanti" ai sensi della legge 334/1999 e s.m.i.

Atteso che per ottimizzare la gestione complessiva dei sinistri e della sicurezza stradale si rende opportuno affidare il servizio di ripristino della viabilità stradale ad aziende che svolgano in via continuativa e professionale detta attività.

Considerato

- che anche altre Amministrazioni territoriali e Concessionarie autostradali hanno, già da tempo, ritenuto opportuno rivolgersi ad Aziende aventi operatività sull'intero territorio nazionale che sono in grado di gestire la problematica complessiva degli incidenti stradali, garantendo la messa in sicurezza della viabilità, con bonifica dell'area;
- che lo svolgimento del servizio, svolto in nome e per conto dell'Amministrazione del Comune di Randazzo è interamente remunerato dai risarcimenti richiesti direttamente dall'impresa affidataria alle Compagnie di assicurazione dei responsabili del danneggiamento, a seguito della delega all'attivazione di ogni azione verso i soggetti di cui all'art. 2054 del C.C., tesa a ottenere il risarcimento dei costi d'intervento per il ripristino delle matrici ambientali e delle condizioni di sicurezza per la viabilità stradale senza pertanto costo alcuno per l'Amministrazione stessa;
- che l'affidamento del servizio, senza oneri a carico dell'Amministrazione è altresì fondamentale per sollevare il Comune, in qualità di Ente proprietario della strada, da responsabilità di cui all'art. 2051 del Codice Civile;
- che a fronte dell'affidamento ad Aziende specializzate nei servizi di cui trattasi e della delega a rappresentare l'Amministrazione territoriale nella richiesta di rimborso alle Compagnie di assicurazione, il Comune di Randazzo beneficerà senza alcun onere economico a proprio carico del servizio di ripristino della sicurezza della circolazione, per sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo, anche nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto;
- che, l'Amministrazione, in virtù dei precipi interessi che vengono in rilievo e che s'intendono tutelare con l'affidamento del *servizio di ripristino post incidente* (l'incolumità personale, la salute pubblica, la salvaguardia ambientale, la fluidità della circolazione stradale, la sicurezza dei lavoratori) intende realizzare detto servizio attraverso Operatori esterni che con comprovata esperienza e capacità tecnico-operativa, possa al meglio rendere il servizio a beneficio della collettività.

Atteso che i requisiti minimi di cui gli Operatori esterni devono disporre sono i seguenti:

- attivazione dell'intervento su richiesta telefonica alla sala operativa dell'affidatario del servizio da parte della Polizia Locale e/o dalle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio, ovvero dal personale dipendente dal Comune; la comunicazione telefonica si realizza attraverso il numero verde della sala operativa, attiva 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno, che garantisce tempi di risposta non superiori a un minuto per almeno il 90% delle chiamate;
- le strutture operative sul territorio devono garantire tempestivi e solerti tempi di intervento sul luogo del sinistro, al massimo, salvo casi di comprovata impossibilità, non superiori a:
 - 30 minuti per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00 sabato escluso;
 - 45 minuti per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00 festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00;
- tali parametri indicano l'arco temporale che inizia dall'attivazione da parte delle Forze dell'Ordine alla sala operativa e si conclude con l'arrivo della struttura operativa sul luogo dell'incidente;

che tale indirizzo risponde ai principi di efficienza, efficacia e adeguatezza dell'azione amministrativa in relazione agli scopi sociali dei servizi demandati alla competenza del Comune.

Constatato che per l'affidamento di detto servizio di sgombero, bonifica, pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post incidente stradale e per interventi da eseguirsi in emergenza nel tempo unitamente alle relative bozze di convenzioni, sono pervenute le richieste delle ditte:

- **“Sicurezza e Ambiente S.p.A.”** con sede legale in Largo Ferruccio Mengaroni nr. 25 – 00135 Roma – C.F. e Part. I.V.A 09164201007 prot. nr. 0015887 del 18/9/2013;
- **“Ecolsia S.r.L.. Ecologia Servizi e Igiene Ambientale”** con sede legale in Via Chiavornicco nr. 45 – 33084 Cordenons (PN) – C.F e Part. I.V.A. 01673250930 prot. nr. 0016551 del 1/10/2013.

Preso atto che al fine della trasparenza degli atti amministrativi e per dare possibilità di partecipazione al servizio anche ad eventuali altre ditte specializzate, in data 14/07/2014 veniva pubblicato nella sezione News ed all'Albo Pretorio online del sito istituzionale dell'Ente Comunale l'avviso pubblico del 11/07/2014 predisposto dal Comandante della Polizia Municipale, teso all'individuazione di soggetti interessati all'affidamento sperimentale per anni 1 (UNO) senza oneri economici a carico della pubblica amministrazione del servizio di ripristino post incidente nelle sedi stradali di proprietà comunale, con relativa documentazione da far pervenire al Settore di Polizia Municipale entro la data del 23/07/2014.

Considerato che alla data del 23/07/2014, corredate della relativa documentazione abilitante allo svolgimento del servizio di cui in oggetto, sono pervenute esclusivamente le comunicazioni di manifestazione d'interesse delle ditte:

- **“Ecolsia S.r.L.. Ecologia Servizi e Igiene Ambientale”** con sede legale in Via Chiavornicco nr. 45 – 33084 Cordenons (PN) – C.F e Part. I.V.A. 01673250930 prot. nr. 0016551 del 1/10/2013;
- **“Sicurezza e Ambiente S.p.A.”** con sede legale in Largo Ferruccio Mengaroni nr. 25 – 00135 Roma – C.F. e Part. I.V.A 09164201007 prot. nr. 0015887 del 18/9/2013.

Ritenuto che al fine di poter giungere ad una corretta disamina delle modalità, dei tempi e dei costi di attuazione degli interventi si ritiene indispensabile in via preliminare affidare in via sperimentale e senza diritto di esclusiva il servizio di cui trattasi ad entrambe le ditte che ne hanno fatto richiesta.

Ritenuto inoltre che l'affidamento del servizio in via sperimentale e per un tempo limitato risulta propedeutico per una corretta analisi di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti e che a conclusione del medesimo il Comune potrà delineare con precisione l'oggetto e le clausole di eventuali successivi atti di gara ed in futuro procedere con l'evidenza pubblica

Richiamata la Delibera di G.M. nr. 109 del 05/08/2014 avente ad oggetto “ Approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione di una convenzione con ditte specializzate per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente” che oltre ad approvare i relativi schemi di convenzione, autorizza il Comandante della Polizia Municipale alla sottoscrizione delle stesse e fissa gli indirizzi per l'affidamento di detto servizio.

Accertato che a seguito di apposito invito scritto entrambe le ditte interessate (“Ecolsia S.r.L.. Ecologia Servizi e Igiene Ambientale” e “Sicurezza e Ambiente S.p.A.”), comunicavano di accettare il coaffidamento del servizio di ripristino post incidente in via sperimentale e per il tempo limitato di anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione.

Preso atto che il citato servizio non prevede oneri a carico del Comune e dei privati in quanto gli stessi saranno a totale carico delle Compagnie di Assicurazione R.C.A. garanti dei danneggiati.

Atteso che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato attribuito il Codice Identificativo Gare (CIG) Z0611DEA97.

Visto il Decreto Sindacale nr. 40 del 3/11/2014 “Estensione efficacia dei Decreti Sindacali di nomina dei Capi Settore nelle more della riorganizzazione degli uffici e servizi”.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il T.U.E.L.

DETERMINA

- 1) di affidare in via sperimentale e senza esclusiva per un periodo non prorogabile di anni uno dalla data di stipula delle convenzioni, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, alle ditte “**Ecologia S.r.L. Ecologia Servizi e Igiene Ambientale**” con sede legale in Via Chiavornicco nr. 45 – 33084 Cordenons (PN) – C.F e Part. I.V.A. 01673250930.e “**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**” con sede legale in Largo Ferruccio Mengaroni nr. 25 – 00135 Roma – C.F. e Part. I.V.A 09164201007;
- 2) di dare atto che il servizio è unicamente regolato dalle condizioni e modalità contenute nelle convenzioni allegate con le lettere “A” e “B” che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di dare atto che l’affidamento del citato servizio non prevede alcun onere economico a carico del Comune e dei privati in quanto gli stessi saranno a totale carico delle Compagnie di Assicurazione R.C.A. garanti dei danneggiati;
- 4) di stabilire che l’obbligazione contrattuale avverrà mediante sottoscrizione della “Convenzione”.
- 5) Disporre l’inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti in questo Ente.



IL COMANDANTE LA P.M.
(Comm. Gaetano Cullurà)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto la riportata determina n. _____ del _____ emessa dal responsabile dell'ufficio di Polizia Municipale ;

Riscontrata la regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria, giusta prenotazione citata

Ritenuto di dover dar corso alla trasformazione della prenotazione in impegno e di dover dar corso al relativo pagamento;

Visti gli artt. 183, 184 e 185 del D.L. vo n. 267/00;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

Cap. _____ impegno _____ SI ASSUME L'IMPEGNO N° _____ di € _____
SCATURENTE DELLA CITATA DETERMINAZIONE SULLA QUALE, CON LA
PRESENTE SI APPONE IL RELATIVO VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario